

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 229/2014

del 24 ottobre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/1453]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus ⁽¹⁾ è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus ⁽²⁾. Poiché entrambi i regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento n. 117/66/CEE.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e il regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione, del 26 maggio 1972, relativo all'istituzione dei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio ⁽⁴⁾ che sono integrati nell'accordo SEE, sono stati abrogati dal regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, del 1 luglio 1992, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori ⁽⁵⁾ a sua volta abrogato dal regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus ⁽⁶⁾. Poiché quest'ultimo regolamento è integrato nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 1016/68 e (CEE) n. 1172/72.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri ⁽⁷⁾ è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri ⁽⁸⁾. Poiché entrambi i regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CEE) n. 3164/76.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽⁹⁾ che è integrato nell'accordo SEE, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile ⁽¹⁰⁾, a sua volta abrogato dal regolamento (CE) n. 181/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile ⁽¹¹⁾. Poiché quest'ultimo regolamento è integrato nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CEE) n. 1102/89.

⁽¹⁾ GU L 147 del 9.8.1966, pag. 2688/66.

⁽²⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 173 del 22.7.1968, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 134 del 12.6.1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 357 del 29.12.1976, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 116 del 28.4.1989, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.

⁽¹¹⁾ GU L 56 del 29.2.2008, pag. 8.

